

WEBINAR PER COLLABORATORI SPORTIVI

Gestione amministrativa, fiscale e previdenziale

22 luglio 2020
Ore 9.50-12.30

Saluti istituzionali – avv. Vito Cozzoli, Presidente e AD di Sport e Salute

Parte 1 (ca. 90 minuti) - dott. Marco Perciballi & avv. Giancarlo Guarino

L'ordinamento sportivo in Italia

I requisiti qualificanti per accedere alla fiscalità di vantaggio prevista per lo sport dilettantistico

Le collaborazioni Sportive Dilettantistiche – normativa e sua evoluzione – ambito di applicazione e modalità

L'evoluzione dell'art. 67 del TUIR

Quali sono le collaborazioni riconosciute dagli Organismi Affiliati

Come scelgo la società/associazione, cosa devo verificare

Come deve essere il contratto e/o lettera d'incarico

Come devo essere pagato

Come deve essere la ricevuta e/o richiesta del compenso

Sicurezza sul lavoro ai tempi del Covid-19 (distanziamento fisico, mascherine, ecc.)

Parte 2 (ca. 60 minuti) Q&A

Gli esperti rispondono alle domande dei Collaboratori Sportivi sulle tematiche del webinar.



ELENCO DEGLI ARGOMENTI

1. L'ordinamento sportivo in Italia
2. I requisiti qualificanti per accedere alla fiscalità di vantaggio prevista per lo sport dilettantistico
3. Le collaborazioni Sportive Dilettantistiche – normativa e sua evoluzione – ambito di applicazione e modalità - L'evoluzione dell'art. 67 del TUIR
4. Quali sono le collaborazioni riconosciute dagli Organismi Affiliati - Come scelgo la società/associazione, cosa devo verificare
5. Come deve essere il contratto e/o lettera d'incarico - Come devo essere pagato - Come deve essere la ricevuta e/o richiesta del compenso
6. Sicurezza sul lavoro ai tempi del Covid-19 (distanziamento fisico, mascherine, ecc.)

1

L'ORDINAMENTO SPORTIVO IN ITALIA

Sport e
Salute

CONI

Federazioni Sportive
Nazionali
Discipline Sportive
Associate
Enti di Promozione
Sportiva

Associazioni e
Società sportive
dilettantistiche

Tesserati: atleti,
tecnici, dirigenti,
giudici, etc.

Organismi sportivi

Associazioni sportive non riconosciute

Associazioni sportive riconosciute

Società sportive di capitali

Dilettantistiche

Professionistiche

2

**I REQUISITI QUALIFICANTI PER ACCEDERE
ALLA FISCALITÀ DI VANTAGGIO PREVISTA
PER LO SPORT DILETTANTISTICO**

LE AGEVOLAZIONI FISCALI E L'ORDINAMENTO SPORTIVO NAZIONALE

Prima di affrontare gli aspetti fiscali e giuridici delle Collaborazioni Sportive è indispensabile fornire alcune brevi indicazioni relative alla connessione delle agevolazioni fiscali rispetto all'ordinamento sportivo nazionale.

Tali agevolazioni, previste solo per il mondo del dilettantismo sportivo, essendo finalizzate a contenere i costi per la pratica sportiva da parte dei cittadini italiani, hanno come comune denominatore l'appartenenza ai vari Organismi Sportivi che sono previsti nel nostro Ordinamento.

ORGANISMI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Le Associazioni
NON
riconosciute


Le Associazioni
riconosciute

Le società di capitali
e cooperative
introdotte con l'art.
90 Legge 289/2002

ASPETTI COSTITUTIVI



ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO





Associazione Società Sportiva
Dilettantistica (ASD-SSD) -
Adempimenti

Registrazione c/o Agenzia Entrate di
Statuto e sue modifiche -
presentazione modello EAS

Affiliazione a Federazioni Sportive o
Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI

iscrizione nel registro SSD eASD -
dilettantistiche, tenuto dal CONI

Predisposizione e approvazione
bilancio annuale entro 4 mesi da fine
dell'esercizio



Le Attività che devono essere contenute nello Statuto



Promozione e partecipazione a gare, incontri e attività agonistiche



Attività di formazione e preparazione di atleti e squadre



Organizzazione di corsi di avviamento allo sport

L'erogante Appartiene
all'ordinamento sportivo
dilettantistico

Posso erogare i
Compensi di cui all'et.
67 lett. m) del TUIR

ESCLUSI DAL REGIME AGEVOLATO



NON Appartengo
all'ordinamento sportivo
dilettantistico

NON posso erogare i
Compensi di cui all'et.
67 lett. m) del TUIR

3

**LE COLLABORAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE – NORMATIVA E SUA
EVOLUZIONE – AMBITO DI APPLICAZIONE E
MODALITÀ. L'EVOLUZIONE DELL'ART. 67 DEL
TUIR.**

LA LEGGE 133/99

Art. 25 – comma 4 - (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche)

Le società sportive **comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati**, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte **del compenso eccedente la somma di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di lire 6.000.000** complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

LEGGE 133/99 – PUNTI PRINCIPALI



I soggetti eroganti non devono essere obbligatoriamente riconosciuti dal CONI e FSN, ma è sufficiente il riconoscimento degli Enti di Promozione



Le prestazioni si riferiscono genericamente a quelle inerenti l'attività del sodalizio sportivo



I limiti per la non imponibilità sono:
a) Lire 90.000 giornaliere
b) Lire 6.000.000 annuali

LA LEGGE 342/2000 INTRODUCE L'ESERCIZIO DIRETTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 37 - (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'**articolo 81**, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

"m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati **nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato**, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.";

d) all'**articolo 83**, concernente premi, vincite e indennità, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'**articolo 81** non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate

relative al fatto di essere iscritti alle società sportive dilettantistiche, al trattamento sanitario in occasione di investimenti effettuati fuori

LA LEGGE 342/2000 INTRODUCE L'ESERCIZIO DIRETTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA



ATLETI



PREPARATORI



TECNICI



**DIRIGENTI
ACCOMPAGNATORI**



COMMISSARI



GIUDICI DI GARA

LEGGE 342/2000 – PUNTI PRINCIPALI



I soggetti eroganti devono essere obbligatoriamente riconosciuti dal CONI, FSN e dagli Enti di Promozione e perseguire finalità sportive dilettantistiche
Viene introdotto l'UNIRE



Le prestazioni devono riguardare specificatamente l'esercizio diretto dell'attività sportiva



I limiti per la non imponibilità è di Lire 10.000.000 annuali, viene abrogato il limite giornaliero

LA LEGGE 342/2000 INTRODUCE L'ESERCIZIO DIRETTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

- In merito all'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, si rende indispensabile, verificare i regolamenti tecnici delle varie discipline sportive, dove vengono elencate tutte le figure tecniche che garantiscono il regolare svolgimento dell'attività sportiva.
- Alcune Federazioni Sportive Nazionali, adottano una delibera nella quale, **sulla base dei regolamenti tecnici nazionali ed internazionali**, elencano le figure che sono indispensabili a garantire l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica.
- Ad esempio, per l'Atletica, oltre quelli rappresentati nella diapositiva precedente ci sono figure come il **misuratore dei percorsi, lo speaker, il delegato federale e l'addetto ai risultati**.
- Come per i ricavi decommercializzati connessi ai servizi garantiti agli associati ed ai tesserati, risulta determinante il tipo di attività sportiva svolta, l'affiliazione alle Federazioni ed Enti di promozione e l'oggetto associativo.

RISOLUZIONE MINISTERIALE – AGENZIA DELLE ENTRATE N. 34/E/2001

- Con la locuzione "**esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche**", il legislatore ha voluto delimitare l'ambito di applicazione della disciplina in esame, escludendo, in sostanza, dal trattamento fiscale agevolato i compensi corrisposti per lo svolgimento di attività contabili ed amministrative in quanto non direttamente finalizzate alla realizzazione delle manifestazioni sportive dilettantistiche.
- Pertanto, con l'espressione **esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si è voluto ricondurre nel regime agevolativo i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico.**
- La disposizione è riferita, cioè, a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano all'evento sportivo.

ART. 90 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289

- **Introduce le collaborazioni amministrative e gestionali**
- 3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche.";
- b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".

LE COLLABORAZIONI SPORTIVE DOPO L'ART.90 LEGGE 289/2002



ATLETI



PREPARATORI



TECNICI



**DIRIGENTI
ACCOMPAGNATORI**



COMMISSARI



**ADDETTI ALLA GESTIONE
SPORTIVA**



SECRETARI



GIUDICI DI GARA

LEGGE 342/2000 – PUNTI PRINCIPALI DOPO MODIFICA ART.90 LEGGE 289/2002



I soggetti restano quelli riconosciuti dal CONI, FSN e dagli Enti di Promozione e perseguire finalità sportive dilettantistiche. Oltre l'UNIRE vengono aggiunti Cori, Bande musicali ecc.



Le prestazioni oltre all'esercizio diretto dell'attività sportiva, si possono conferire anche per le attività amministrativo gestionali e viene introdotta, la definizione non professionale da parte del collaboratore



I limiti per la non imponibilità passa da Lire 10.000.000 annuali, ad € 7.500,00 annuali, con la Legge di bilancio 2018 il limite annuale viene elevato ad € 10.000,00

ART. 67 LETT. M) DEL TUIR

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

ART. 69 DEL TUIR

2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000,00 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

ASPETTI GIURIDICI DELLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

Qualificazione dell'apporto lavorativo

Lavoro Autonomo-sportivo o Lavoro Dipendente?

Elementi da valutare:

- inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'impresa;
- continuità della prestazione lavorativa;
- modalità della collaborazione;
- orario di lavoro;
- oggetto della prestazione, ovvero le energie lavorative applicate secondo le direttive ed il controllo del datore di lavoro;
- assenza o meno di rischio;
- modalità della retribuzione e la sua predeterminazione;
- organizzazione del lavoro, ricadente o meno sul datore.

Lavoro dipendente

Art. 2094 c.c. "E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore"

Lavoro autonomo

Art.2222 c.c.: il contratto di lavoro autonomo si ha *"quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente"*.

ASPETTI GIURIDICI DELLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

Lavoro Autonomo-sportivo o Lavoro Dipendente (segue)

Gli elementi sopra elencati vanno letti alla luce della caratteristica essenziale dell'eterodirezione, che ne funge da cornice, e che, dunque, si pongono su di un piano nettamente sussidiario.

E' difatti evidente come tali elementi risultino di per sé insufficienti, ovvero, valutati singolarmente, possano integrare anche mere ipotesi di prestazioni autonome; ma se considerati globalmente, possono giungere ad escludere ogni forma di autonomia nella prestazione lavorativa.

Nel caso delle Associazioni Sportive, altro elemento fondamentale da valutare, è la stretta inerenza di una eventuale «collaborazione sportiva», rispetto alle proprie finalità; infatti, il mancato riconoscimento della tipologia di collaborazione, potrebbe comportare, a prescindere dagli elementi illustrati, la trasformazione a lavoro dipendente, in quanto non applicabili altre³⁰ tipologie di lavoro.

ASPETTI GIURIDICI DELLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

Lavoro Autonomo-sportivo o Lavoro autonomo professionale

L'art. 67 lettera m) del TUIR precisa che i «compensi sportivi» si possono erogare solo per prestazioni di natura non professionale

Pertanto, riguardo la natura non professionale del rapporto sarà necessario valutare, di volta in volta, se per lo svolgimento dell'attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Saranno, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione.

Esempio, medici, fisioterapisti ecc.

ATTIVITA' ESCLUSE DAL REGIME AGEVOLATO



Di lavoro dipendente

Di lavoro autonomo o d'impresa

Di sportivi dilettanti in una manifestazione di professionisti

Di sportivi professionisti in una manifestazione dilettantistica

Di carattere amministrativo gestionale di natura occasionale

4

**QUALI SONO LE COLLABORAZIONI
RICONOSCIUTE DAGLI ORGANISMI AFFILIANTI
- COME SCELGO LA SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE,
COSA DEVO VERIFICARE**

CIRCOLARE ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO DEL 01.12.2016 INDICAZIONI OPERATIVE PER LE ASD/SSD

La qualifica del soggetto erogante

- Per poter applicare il regime agevolativo le collaborazioni devono essere svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche **riconosciuti dal CONI**.
- Nell'ambito del mondo sportivo perseguono certamente tali finalità il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva; per quanto riguarda, invece le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, occorre che esse siano regolarmente riconosciute dal Coni.
- Il legislatore ha affidato al C.O.N.I. la funzione di “unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche” (art. 7 del D.L. n. 136/2004, conv. da L. n. 186/2004)
- Tale certificazione attualmente avviene attraverso l'iscrizione delle ASD e delle SSD al registro delle società sportive e pertanto tale iscrizione **costituisce la condizione principale per l'applicazione del regime agevolativo**.

CIRCOLARE ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO DEL 01.12.2016 INDICAZIONI OPERATIVE PER LE ASD/SSD

La natura delle prestazioni svolte dal collaboratore

- Le prestazioni che possono rientrare nel regime agevolativo sono quelle indicate dall'art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR, che riconduce tra i redditi diversi - **e quindi non assoggettabili a contribuzione** –
- *“le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di promozione e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportivo dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.*
- L'art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, convertito da L. n. 14/2009) ha successivamente chiarito il concetto di “esercizio diretto di attività sportiva” precisando che in tale ambito rientrano **non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell'accezione più ampia del termine attività sportiva.**

CIRCOLARE ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO DEL 01.12.2016 INDICAZIONI OPERATIVE PER LE ASD/SSD

Le indicazioni fornite dalle Federazioni

- L'Ispettorato del Lavoro sottolinea come sia necessario, in sede di accesso, verificare, sulla base delle **indicazioni fornite dalle singole Federazioni** che attuano il riconoscimento della ASD/SSD, quali sono le attività necessarie per garantire l'avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività.
- Sulla base delle considerazioni sopra esposte, alla luce della normativa vigente, appare chiaro che l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
 1. **che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;**
 2. **che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.**

CIRCOLARE ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO DEL 01.12.2016 INDICAZIONI OPERATIVE PER LE ASD/SSD

Importante è considerazione finale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro secondo cui:

*“le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni, nonché **la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal Coni attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione**, non possono essere considerati di per sè elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra **i redditi di lavoro autonomo**, non essendo tale qualifica requisito di professionalità, ma unicamente requisito richiesto dalla federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva.”*

ESEMPIO CONTENUTI - DELIBERA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

Soggetti preposti all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche per la pratica del tennis, del beach-tennis e del padel

- Atleti;
- Tecnici e istruttori;
- Dirigenti sportivi;
- Ufficiali di Gara;
- Giudici Sportivi;
- Raccattapalle;
- Formatori tecnici;
- Addetti alle procedure antidoping non professionali;
- Assistenti alle gare e ai raduni;
- Addetti alle gare, ai raduni e ai centri di avviamento e allenamento allo sport per minori;
- Incordatori di racchette;
- Collaboratori amministrativo – gestionali non professionali;
- Docenti e collaboratori non professionali per l'attività didattica e regolamentare;
- Addetti agli eventi ed alle manifestazioni sportive.

ESEMPIO CONTENUTI - DELIBERA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

Attività connesse all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche per la pratica del tennis, del beach-tennis e del paddle

- Partecipazione a manifestazioni sportive ed allenamenti;
- Organizzazione manifestazioni sportive ed allenamenti;
- Organizzazione e Partecipazione a raduni e manifestazioni promozionali e formative;
- Partecipazione alle attività di centri Tecnici sportivi e promozionali:
- Attività organizzativa di avviamento allo sport;
- Partecipazione all'organizzazione di raduni e centri di avviamento e allenamento allo sport.

ESEMPIO CONTENUTI - DELIBERA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

La FIT, nella delibera richiamata, individua le figure che possono percepire i compensi sportivi, rispetto ai propri regolamenti e quelli della Federazione Internazionale di riferimento, che sanciscono le modalità di organizzazione del tennis, del beach-tennis e del paddle, definendo anche i soggetti indispensabili a garantirne, non soltanto lo svolgimento, ma anche l'organizzazione e la loro regolarità;

Nella delibera viene precisato che l'applicazione delle agevolazioni per le collaborazioni sportive dilettantistiche è condizionata ai requisiti soggettivi del percipiente e dall'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione con il committente.

5

- COME DEVE ESSERE IL CONTRATTO E/O LETTERA D'INCARICO
- COME DEVO ESSERE PAGATO
- COME DEVE ESSERE LA RICEVUTA E/O RICHIESTA DEL COMPENSO

FORMALITA'


1

- LETTERA D'INCARICO
TECNICO/CONVOCAZIONE

2

- CONTRATTO DI PRESTAZIONE
SPORTIVA

REDDITI DIVERSI ART.67 LETT.M



ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE



TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOMME PERCEPITE

€
10.000,0

Non formano reddito

Da € 10.000,00
fino a €
30.658,27

Ritenuta d'imposta
definitiva 23%
+ addizionali
regionale e
comunale

Concorrono, per la
parte eccedente €
10.000,00 alla
determinazione
dell'aliquota se
possessori di altri

redditi

Superior
e a €
30.658,27

Ritenuta a titolo di
acconto. Concorrono
alla formazione del
reddito

ADEMPIMENTI DEL COLLABORATORE

Rilasciare una dichiarazione che non supera il “LIMITE” di € 10.000,00.

Inserimento dei compensi percepiti nella dichiarazione dei redditi.

ADEMPIMENTI DELL'ENTE SPORTIVO

Ricevere dal collaboratore la dichiarazione non superamento "LIMITE" di € 10.000,00

Se il Collaboratore sportivo opera con minori, acquisire autocertificazione antipedofilia

Versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo

Rilasciare certificazione unica, entro il 31/3 dell'anno successivo dei compensi erogati

Compilazione del modello 770

FAC SIMILE
CONTRATTO/RICEVUTA/DICHIARAZIONE

6

**SICUREZZA SUL LAVORO AI TEMPI DEL
COVID-19 (distanziamento fisico, mascherine,
ecc.)**

SICUREZZA SUL LAVORO E COLLABORAZIONI SPORTIVE

Il D. Lgs. 81/08 pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di garantire la sicurezza di tutti i lavoratori che operano con vincolo di subordinazione nell'Associazione, garantendo innanzitutto che questi vengano adeguatamente informati e formati sui rischi per la salute e sicurezza connessi con le attività svolte, utilizzino attrezzature, impianti e infrastrutture "a norma", siano forniti di eventuali dispositivi di protezione individuali necessari per eseguire i lavori in sicurezza.

Le nuove "figure" lavorative diffuse nel mondo sportivo di recente, non consentono di identificarsi in una fattispecie tipica già prevista dall'Ordinamento giuridico, pertanto ogni associazione dovrà procedere ad analizzare e qualificare i rapporti instaurati con i propri collaboratori.

In presenza di lavoratori subordinati, il Datore di lavoro dovrà innanzitutto adempiere all'obbligo di:

1. valutare tutti i rischi a cui sono soggetti i lavoratori;
2. nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, acquisendo le necessarie competenze previste dalla legge;
3. redigere il documento di valutazione dei rischi.

LINEE-GUIDA AI SENSI DEL DPCM 17 MAGGIO 2020 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI PER GLI SPORT DI SQUADRA

14. SISTEMI DI VIGILANZA

Nella definizione, realizzazione e valutazione delle prestazioni di un sistema di vigilanza volto a monitorare la corretta implementazione delle contromisure tecniche ed organizzative, relative alla fattispecie Covid-19, è necessario tenere in considerazione **il luogo e la tipologia di attività che viene svolta**.

Le responsabilità vanno definite nelle differenti variabili e valutando la partecipazione delle figure necessarie, in quanto un impianto sportivo è da considerarsi un **luogo polifunzionale, sia come operatività, sia per le conseguenze giuridiche**. In base al momento in essere, lo stesso può rientrare nelle seguenti categorie:

- luogo di lavoro, disciplinato dal D.Lgs. n.81/2008;
- luogo di pratica sportiva, disciplinato anche da indicazioni CONI, CIP, FSN, DSA e EPS;
- luogo pubblico per spettacoli, anche disciplinato da TULPS, norme prevenzione incendi, etc.;
- cantiere in fase di realizzazione impianto o in fase di manutenzione, disciplinato dal D.Lgs. n.81/2008.

LEGGE 98/2013 ART. 32

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 12-bis è sostituito dal seguente: "12-bis. **Nei confronti** dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, **dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore** delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e **delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto.**

LEGGE 98/2013 ART. 32 (continua)

Art. 21. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;**
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al tit. III;**
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da

PROTOCOLLO Per la ripresa delle attività di allenamento FIPAV - Versione 1 del 21 maggio 2020 - COVID Manager

COMPETENZE:

- verifica della misurazione della temperatura all'ingresso;
- verifica del corretto utilizzo dei DPI;
- verifica delle procedure di accesso all'impianto;
- raccolta delle autocertificazioni;
- redazione del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.) come previsto dal documento;
- custodia del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.) per un periodo di tempo non inferiore a 15 gg.;
- verifica della corretta esecuzione dell'attività di pulizia e sanificazione;
- verifica del corretto svolgimento dell'attività di allenamento;
- verifica della predisposizione del materiale informativo;
- attuazione delle procedure relative alla gestione dell'atleta sintomatico.

GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE!

